

Previdenza - Le mamme vanno in pensione prima. Anticipo fino a un anno per chi è nel contributivo

Comegna a pag. 30

Un messaggio Inps chiarisce gli effetti della riforma Fornero sull'agevolazione per le donne

Le mamme in pensione prima

Anticipo fino a un anno per chi è nel sistema contributivo

DI LEONARDO COMEGNA

Le lavoratrici madri che maturano la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e coloro che scelgono il criterio di calcolo contributivo, e che quindi possono anticipare l'uscita dal lavoro fino a un anno, devono fare i conti con i nuovi limiti anagrafici stabiliti dalla riforma Fornero. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 18730/2013, con il quale l'ente risponde ad alcune richieste di chiarimenti sull'argomento pervenute dai propri uffici periferici.

Di cosa parliamo. Si tratta dell'art. 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995 (riforma Dini), che riconosce alle lavoratrici madri un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. Della suddetta agevolazione possono avvalersi sia le «nuove» lavoratrici (chi ha iniziato dal 1° gennaio 1996 in poi), sia coloro (già al lavoro alla fine del 1995) che scelgono il nuovo criterio di calcolo contributivo. Va qui ricordato che la facoltà di opzione (ex art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995) può essere esercitata da chi, alla data del 31 dicembre 1995, può far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni e almeno pari a 15 anni, di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995.

Epoca dell'opzione. Relativamente all'età del pensionamento, nessun problema nasce per quanto riguarda chi ha iniziato dopo il 1° gennaio 1996, la cui soglia anagrafica è quella stabilita dalla riforma Fornero (legge n. 214/2011). La nota dell'Inps si sofferma invece sulle lavoratrici madri che esercita-

Le agevolazioni per le mamme

A prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi

In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore del montante accumulato, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli. Accredito figurativo per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio. Accredito figurativo, per la durata di 25 giorni complessivamente, per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal 6° anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, portatori di handicap (legge 104/1992)

no la facoltà di opzione per il calcolo contributivo, le quali, se in possesso alla data del 31 dicembre 2011, dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prescritti dalla legge vigente prima della riforma, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle precedenti disposizioni, ancorché esercitino l'opzione successivamente al 31 dicembre 2011. In altre parole, coloro che al 31 dicembre 2011 abbiano perfezionato sia i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, tra i quali l'età pensionabile anticipata, nonché il requisito dell'importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale in caso di età inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione con le vecchie regole, compresa la cosiddetta finestra mobile, ossia lo slittamento di un anno della decorrenza. Alle lavoratrici madri che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2011, l'anticipo dell'età pensionabile deve invece essere rapportato alle nuove soglie anagrafiche introdotte dalla riforma.

